

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 marzo 2006 - Deliberazione N. 430 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Prestazioni sanitarie specifiche ex art. 57 Legge 833/78 - erogate secondo la normativa ex Onig - Contributo per l'anno 2005.**

PREMESSO

- che l'art. 57 - comma 3 della Legge 23/12/78 n. 833 fa salve le prestazioni specifiche preventive, ortopediche e protesiche in favore degli invalidi di guerra e per servizio e ne disciplina l'erogazione secondo le modalità e le norme regolamentari della soppressa O.N.I.G., già vigenti all'atto dell'entrata in vigore della legge;

- che l'art. 26 della predetta Legge 833/78 affida al Servizio Sanitario Nazionale l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative protesiche dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche dipendenti da qualunque causa;

- che la DGRC n. 2632 dell'08/04/82 e la Circolare n. 40 del 14/05/82 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania individuano le varie forme di assistenza cui hanno diritto gli invalidi di guerra e per servizio e civili di guerra e ne affidano l'erogazione alle ex UU.SS.LL. 44/NA - 4/AV - 5/BN - 15/CE - 53/SA capoluoghi di provincia;

- che l'art. 4 del D.M. 30/05/84 affida alle Regioni l'emanazione di specifiche direttive in ordine alle prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra e di servizio non previste dal Nomenclatore Tariffario delle protesi e non riconducibili allo stesso;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 335 del 7/2/97 ha stabilito che per quanto concerne le prestazioni sanitarie la competenza passa ai Distretti di residenza degli assistiti;

PRESO ATTO

- della nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/15.18303 del 2/12/94 con la quale sono state garantite solo le "prestazioni sanitarie" specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, fatta eccezione per le cure climatiche che restano l'unico contributo economico erogabile a carico del S.S.N.;

- della nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/15.14302 del 17/10/95 con la quale è stato ribadito il diritto della categoria ai contributi anche per i soggiorni terapeutici, assimilabili alle cure climatiche, con fondi a carico del S.S.N.;

- della nota raccomandata n. 12673852667 del 15/06/2005 dei Presidenti delle Associazioni ANMIG - ANVCG - UNMS con la quale le stesse, nel richiedere l'aggiornamento del contributo dovuto all'aumento del costo della vita, hanno chiesto di:

a. suggerire ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di residenza degli invalidi di concentrare tale assistenza in un solo distretto al fine di evitare difformità di comportamento;

b. consentire che per le patologie croniche, non modificabili nel tempo, in caso di rinnovo o riparazione di presidi ortopedici, l'assistito venga dispensato da ulteriori e costose visite specialistiche;

c. consentire che per la fornitura o il ricambio di pile esaurite di alimentazione degli apparecchi acustici, sia previsto solo un atto amministrativo di autorizzazione da parte del responsabile dell'UOAR;

- del parere favorevole, espresso con nota prot. n. 357.REG del 26/09/05 e successiva integrazione prot. n. 69 REG del 20.02.06 dai Presidenti delle Associazioni ANMIG- ANVCG-UNMS, in merito all'allegato documento di riordino della materia;

RITENUTO

- di dover procedere all'aggiornamento delle misure dei contributi nei limiti dell'aumento del costo della vita previsto per l'anno 2005, secondo l'indice ISTAT, quindi nella misura dell'1,7% rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2004;

- di dover adeguare le tariffe delle protesi non comprese nel nomenclatore tariffario - D.M. Sanità del 27/08/99, di cui alla normativa O.N.I.G., recepite con delibera n. 2632 dell'08/04/82, a quelle minime nazionali stabilite dalla F.N.O.M. ed aggiornare i prezzi dei presidi di piccola protesi;

- necessario procedere ad un riordino dei criteri per l'individuazione degli aventi diritto, delle prestazioni spettanti e delle modalità di erogazione al fine di risolvere dubbi interpretativi e disomogeneità organizzativa

attraverso l'elaborazione di un documento, allegato alla presente deliberazione, che consta di n. 7 pagine;

VISTO

- L. 833 del 23/12/78 artt. 26 e 57;
- L. 33 del 29/02/80;
- L.R. 57 del 09/06/80;
- D.M. 30/05/84 - Art.4;
- D.Lgs. 502 del 30/12/92;
- L.R. n. 32 del 03/11/94;
- D.Lgs. n. 229 del 19.06.99;
- D.M. n. 332 del 27/08/99 - Art. 2 comma 1;
- D.P.C.M. del 29 novembre 2001;

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ A VOTO UNANIME

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato di confermare fino a nuove determinazioni il regime delle prestazioni adottate e di:

- riconoscere in favore degli invalidi di guerra e per servizio, per l'anno 2005, per le prestazioni sanitarie previste dall'art. 57 Legge 833/78 e ribadite dal DPCM 29/11/2001 un aumento contributivo nella misura dell'1,7%, rispetto ai limiti stabiliti per l'anno 2004 con deliberazione n. 397 del 19/03/2005, da erogare nella forma indiretta quale contributo per le spese per cure climatiche o per soggiorni terapeutici;

- adeguare le tariffe delle protesi non comprese nel Nomenclatore Tariffario - D.M. Sanità 332/99 di cui alla normativa O.N.I.G. a quelle minime nazionali stabilite dalla F.N.O.M. ed aggiornare i prezzi dei presidi di piccola protesi;

- approvare l'allegato documento di riordino della materia, parte integrante della presente deliberazione, che consta di n. 7 pagine;

- dispensare l'assistito, affetto da patologie croniche non modificabili nel tempo, da ulteriori e costose visite mediche in caso di rinnovo o riparazione di presidi ortopedici;

- ritenere sufficiente un semplice atto amministrativo da parte dell'UOAR per la fornitura o il ricambio di pile esaurite di alimentazione degli apparecchi acustici;

- tener conto della richiesta delle Associazioni ANMIG - ANVCG - UNMS di provvedere, ad accentrare in un unico distretto, all'interno di ciascuna ASL, l'iter autorizzativo al fine di uniformare le modalità erogative;

- far gravare l'onere della spesa derivante dalla presente deliberazione sul Fondo Sanitario Regionale;

- pubblicare l'allegato documento di riordino della materia che consta di n. 7 pagine;

- inviare all'A.G.C. Assistenza Sanitaria;

- inviare al Settore Fasce Deboli - per la notifica alle AA.SS.LL. per il seguito di competenza;

- inviare all'A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. per quanto di competenza;

- di inviare all'ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



PRESTAZIONI E SERVIZI SPETTANTI AGLI INVALIDI E ALLE VITTIME CIVILI DI GUERRA ED AGLI INVALIDI PER SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.57 DELLA L.833/78

A) CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE:

1. degli aventi diritto
2. delle prestazioni spettanti
3. delle modalità di erogazione dei contributi giornalieri per cure climatiche e soggiorni terapeutici

B) MODULO – RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE PER CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI



1 – AVENTI DIRITTO

INVALIDI DI GUERRA (ex militari o civili)

- a) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1°, con o senza assegni di super invalidità, all'8°, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche;
- b) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione Medica Pensioni di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione delle pensioni da cui risulti l'attribuzione di una categoria come sopra determinata e l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, di guerra o interdipendente da infermità già riconosciuta con precedente provvedimento concessivo in riferimento alla patologia primaria;

INVALIDI PER SERVIZIO (ai sensi dell'art. 3 della L. 15/07/1950 n. 539)

Si considerano mutilati o invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti Locali Territoriali ed Istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla L. 19/1942 n. 137.

- a) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1°, con o senza assegni di super invalidità, all'8°, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra DPR 23 dicembre 1978 e successive modifiche alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi di servizio;
- b) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione Medico Ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche – vedi parere del Consiglio di Stato, sezione III – 11.06.1985, n. 905;
- c) coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche.

EX DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI

- a) che ai sensi della legge 18.11.1980 n. 791 art. 1 sono equiparati agli invalidi di guerra.



2 - PRESTAZIONI SPETTANTI

Agli aventi diritto di cui al precedente punto 1 sono erogabili le sotto indicate prestazioni sanitarie:

1) Assistenza protesica, ortopedica ed odontostomatologica consistente in fornitura, riparazione e manutenzione di:

- a) apparecchi e tutori per arti e tronco;
- b) calzature ortopediche;
- c) poltrone e carrozzette anche a propulsione autonoma;
- d) protesi acustiche e relative batterie di alimentazione;
- e) protesi dentarie parziali e totali;
- f) protesi oculari;
- g) occhiali correttivi, protettivi e lenti a contatto;
- h) materiali di piccola protesi (coprimonconi, calze elastiche, ginocchiere, ventriere, orologi tattili).

2) Cure climatiche e soggiorni terapeutici:

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi che in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

Le cure climatiche sono concessi altresì agli invalidi iscritti alla prima categoria di invalidità per affezioni non tubercolari per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata.

Fra i beneficiari delle cure climatiche e dei soggiorni terapeutici possono rientrare anche gli invalidi ciechi, mentali, amputati, etc. per i quali, in sede di accertamenti sanitari viene riconosciuta tale necessità terapeutica.

a) cure climatiche

ai fini dell'ammissione alle cure climatiche assume rilevanza fondamentale ed esclusiva la presenza di uno dei seguenti quadri clinici e loro complicanze, riconosciuti e pensionati, tenendo ovviamente conto dell'evoluzione della medicina – (circ.n. 1/73 ex O.N.I.G.):

- esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
- decorticazioni pleuriche;
- esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;
- t.b.c. polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici pneumotorace;



- esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
- esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
- nefrectomia per t.b.c. renale;
- coesistenza di due o più forme tubercolari interessanti il rene, il laringe, il sistema scheletrico, l'apparato digerente;
- fibrotorace totale retraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
- compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardio-respiratoria per esiti fibro-sclerotici di tubercolosi polmonare.

b) soggiorni terapeutici

ai fini dell'ammissione al soggiorno terapeutico, assume particolare rilevanza la presenza di uno dei seguenti quadri clinici pensionati o riconosciuti interdipendenti dalla patologia primaria:

- insufficienza respiratoria cronica;
- risentimento cardiaco secondario cronico e insufficienza respiratoria cronica, cuore polmonare cronico;
- insufficienza cardiovascolare non scompensata;
- gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale;
- infermità di ordine neurologico.



3 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI GIORNALIERI PER CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI

a) presentazione domande

per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto – ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure tra le diverse realtà territoriali – le AA.SS.LL. possono utilizzare il prospetto “Richiesta contributo per la prestazioni sanitarie spettanti ai sensi dell'art. 57 della L. 833/78”;

b) tipo di contributo spettante

spetta un contributo giornaliero per le spese di soggiorno nella località prescelta, detto contributo, sarà incrementato annualmente tenendo presente l'indice ISTAT.

c) durata e localizzazione del soggiorno

l'erogazione del contributo giornaliero è dovuta per il periodo prescritto di permanenza nella località di cura e soggiorno, lo stesso non può essere superiore a 21 giorni. Il contributo può essere erogato anche per soggiorno in località immediatamente limitrofe al luogo prescelto, purché aventi caratteristiche climatiche diverse da quelle della propria dimora abituale;

d) accompagnatori

l'accompagnatore viene concesso ai soli invalidi per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità ad ottemperare alle normali esigenze della vita quotidiana, oppure siano sottoposti a tutela;

e) importi liquidabili

le AA.SS.LL. provvederanno alla liquidazione all'avente diritto del concorso degli oneri sostenuti durante i giorni di effettiva permanenza nella località climatica autorizzata;

f) documentazione richiesta

Ai fini della liquidazione del contributo spettante, per ciascuno dei giorni di permanenza, saranno adottati i seguenti criteri:

- a) dichiarazione, nei termini previsti dalla legge n. 15/68 art. 4, da parte dell'assistito, dalla quale risulti di essere stato ammesso al contributo da parte dell'ASL territorialmente competente e di non fruire di analoga prestazione da parte di altri Enti.
- b) fattura o ricevuta fiscale dell'albergo o pensione presso il quale è effettuato il soggiorno climatico o terapeutico con l'indicazione di tutti gli elementi richiesti (numero, data, codice fiscale o partita IVA dell'esercente – generalità complete del fruitore ed eventuale accompagnatore, numero dei giorni di pensione, importo fatturato.
- c) l'iscrizione dell'interessato nel registro di pubblica sicurezza dell'albergo, pensione, locanda prescelta con numero e data della scheda di notificazione.



REGIONE CAMPANIA

A.S.L. _____

U.O.R. del

**RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE
PRESTAZIONI SANITARIE EROGABILI
AGLI AVENTI DIRITTO AI SENSI
DELL'ART.57 DELLA L.833/78**

Distretto n.:

il sottoscritto _____

nato a _____

il _____

domiciliato a _____

Via _____

avente diritto in quanto:

**Invalido
di guerra**
categoria

**Invalido per
servizio**
categoria

**ex
deportato**
categoria

chiede il contributo per

Cure climatiche

da effettuare in località: _____

(mare - lago - collina - media montagna - montagna - alta montagna)

Soggiorno terapeutico

da effettuare in località: _____

(mare - lago - collina - media montagna - montagna - alta montagna)

DICHIARA CHE SOSTERRA' DURANTE IL SOGGIORNO

--

spese di vitto e di alloggio

PRESCRIZIONE DEL SOGGIORNO:

(segnare il numero dei giorni) _____

.....

ESISTENZA DELLE MOTIVAZIONI CLINICHE PRESCRITTE

allegato certificato del medico curante

--

data di presentazione della domanda _____

firma del richiedente



REGIONE CAMPANIA

ADEGUAMENTO I.S.T.A.T.

ANNO	DELIBERA		IMPORTO £	I. S. T. A. T.	IMPORTO £
1981	3668	12/05/1981	12.000	50%	18.000
1982	2632	08/04/1982	18.000	30%	23.400
1983	2286	26/04/1983	23.400	13%	26.442
1984	1513	14/03/1984	26.442	10%	29.086
1985	2070	21/03/1985	29.086	7%	31.122
1986	6099	17/07/1986	31.122	6%	32.990
1987	2340	26/05/1987	32.990	4%	34.310
1988	2095	31/05/1988	34.310	5%	36.026
1989	1801	14/06/1989	36.026	5%	37.827
1990	222	30/01/1990	37.827	6%	40.097
1991	6936	07/11/1991	40.097	6%	42.503
1992	8142	28/12/1992	42.503	5%	44.629
1993	5540	14/10/1993	44.629	5,4%	47.039
1994	2833	12/05/1995	47.039	3,9%	48.874
1995	1291	26/02/1996	48.874	5,4%	51.500
1996	335	07/02/1997	51.500	3,9%	53.500
1997	779	24/02/1998	53.500	1,5%	54.300
1998	3138	02/06/1999	54.300	1,8%	55.170
1999	3333	04/05/2000	55.170	1,6%	56.180
2000	2335	29/05/2001	56.180	2,6%	57.650
2001	2237	07/06/2002	57.650	2,7%	59.210
ANNO	DELIBERA		IMPORTO €	I. S. T. A. T.	IMPORTO €
2002	1459	11/04/2003	30,60	2,4%	31,30
2003	1568	06/08/2004	31,30	2,5%	32,10
2004	397	19/03/2005	32,10	2%	32,75